



CONTRATTO DI OSPITALITA'

Condizioni generali

- a) Il Consorzio Radio-Video Tecnici con sigla "CRT" (anche, di seguito, Consorzio) ha la disponibilità della Postazione attrezzata per l'erogazione del servizio di ospitalità di impianti radio-televisivi, trasmissione dati e telefonici (apparati ricetrasmittenti – di collegamento o irradianti), sita sul fondo in comune censuario di Malgrate, località Pian Sciresa, identificato al Catasto Fabbricati, foglio 2, con il mappale 1380 subalterno 702, di proprietà di terzi, che ne hanno attribuito il libero godimento al Consorzio;
- b) La Postazione è composta dai seguenti elementi di proprietà o nella esclusiva disponibilità del Consorzio:
 - un traliccio di uso comune agli Operatori Ospitati (anche, di seguito, Ospitati o Operatori), per l'alloggiamento delle antenne di diffusione e delle antenne di ricezione e degli apparati di controllo;
 - antenne di diffusione per il segnale televisivo a pannello UHF e VHF e per il segnale radio;
 - un locale seminterrato, di uso comune, destinato all'alloggiamento degli apparati dei singoli Ospitati;
 - cavi destinati al collegamento tra le antenne degli operatori radio-televisivi e gli apparati;
 - dispositivi di accesso al traliccio e al locale seminterrato;
- c) Ogni Operatore, con il quale venga concluso il Contratto di Ospitalità, dovrà provvedere a proprie cure e spese, nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza:
 - per quanto riguarda l'Operatore radio-televisivo, ad installare sul traliccio, nella posizione che gli verrà previamente attribuita, le proprie antenne di ricezione e a utilizzare esclusivamente l'antenna di diffusione, di proprietà del Consorzio dallo stesso installata, che gli verrà previamente attribuita; per quanto riguarda ogni altro Operatore ad installare sul traliccio, nella posizione che gli verrà previamente attribuita, le proprie antenne di ricezione e di diffusione;



- ad installare nel locale seminterrato l'apparato, nello spazio che gli verrà previamente attribuito, curandone il collegamento alla rete elettrica e alle antenne, mediante i cavi che, per quanto riguarda gli operatori radio-televisivi, saranno forniti dal Consorzio;
- d) L'Operatore, concludendo il Contratto di Ospitalità, garantisce che le antenne, gli apparati e, in genere, i dispositivi tecnici dallo stesso forniti sono in buono stato, conformi alla normativa vigente e risultano compatibili, non comportando interferenze, con gli apparati, le antenne e i dispositivi tecnici degli altri Operatori Ospitati;
- e) L'Operatore, concludendo il Contratto di Ospitalità, garantisce di essere in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legge per la ricezione e la trasmissione del segnale radio-televisivo, telefonico relativo alla trasmissione dati, per il quale intende operare, e si impegna a interrompere o, comunque, a sospendere la ricetrasmissione del segnale per l'ipotesi di revoca, mancato rinnovo, o sospensione delle autorizzazioni richieste;
- f) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle antenne di proprietà dell'Ospitato e del relativo apparato resta a totale cura e spese di quest'ultimo, che dovrà provvedervi con modalità che non creino danni o disservizi agli altri Ospitati;
- g) Per consentire l'accesso alla Postazione al personale dell'Ospitato, a fini di manutenzione, saranno rilasciati all'Operatore, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Ospitalità, i dispositivi per l'apertura del locale seminterrato e del cancello di accesso al traliccio, di cui al precedente punto *b*;
- h) La manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle antenne di diffusione del segnale radio-televisivo, della struttura traliccio e del locale seminterrato, essendo di proprietà esclusiva del Consorzio, restano a carico del Consorzio stesso, che vi provvederà nel minor tempo possibile, impegnandosi a ridurre al minimo gli eventuali disservizi;



- i) Ogni singolo Ospitato allaccerà i propri dispositivi all'esistente impianto elettrico di proprietà del Consorzio, che è titolare di uno specifico contratto di fornitura con un Gestore autorizzato, impegnandosi a rimborsare al Consorzio il costo per l'energia elettrica effettivamente consumata, secondo le risultanze dell'impianto di rilevamento dei consumi dei singoli Ospitati;
- j) Ogni singolo Ospitato assume l'obbligo di far accedere nella Postazione, locale seminterrato compreso, ogniqualvolta ve ne sia la necessità, per i fini consentiti dalle presenti Condizioni Generali, esclusivamente personale specializzato, che operi attenendosi scrupolosamente alle misure di sicurezza, imposte dal tipo di intervento da effettuare e dalla normativa di settore;
- k) Ogni singolo Ospitato è tenuto a comunicare, con un preavviso di almeno 12 ore, per mail o sms al referente del Consorzio, che verrà individuato con separata comunicazione, l'ora dell'accesso, il motivo e il nominativo del personale incaricato. Per le ipotesi di effettiva urgenza, l'Ospitato dovrà preavvertire il referente del Consorzio il prima possibile;
- l) Ogni singolo Ospitato risponderà direttamente nei confronti del Consorzio, degli altri Operatori e di eventuali terzi per i danni a persone e cose, che derivassero dall'operato del personale che accede alla Postazione per conto e/o nell'interesse dell'Ospitato, nonché per i danni a persone e cose, che derivassero dalle antenne, dagli apparati, dai dispositivi tecnici e, comunque, da beni di proprietà dell'Ospitato o dallo stesso utilizzati;
- m) In ogni caso, il Consorzio non risponde per gli eventuali danni che un Ospitato dovesse causare alle apparecchiature e ai dispositivi tecnici di altri Operatori e/o a terzi, durante le operazioni di manutenzione o, comunque, in occasione di accessi alla Postazione, o per malfunzionamenti dei suoi dispositivi tecnici e delle sue apparecchiature;
- n) Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Ospitalità, le parti



redigeranno e sottoscriveranno un apposito verbale, nel quale si darà atto delle singole componenti (tipologia, caratteristiche tecniche, ecc.) dell'impianto dell'Ospitato e del loro posizionamento all'interno della Postazione (posizionamento delle antenne sul traliccio e dell'apparato nell'apposito locale seminterrato); si provvederà, altresì, ad individuare l'antenna di diffusione per il segnale radio-televisivo, di proprietà del Consorzio, in concreto assegnata;

- o) E' facoltà del Consorzio far alloggiare il segnale di più operatori radio-televisivi sull'antenna di diffusione, con il solo limite della reciproca compatibilità, non potendo il Consorzio consentire sull'antenna di diffusione la presenza di un segnale incompatibile con un segnale già presente;
- p) Il Contratto di Ospitalità, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, avrà naturale scadenza il 31.12 di ogni anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, in assenza di disdetta che una parte dovrà far recapitare, mediante raccomandata a.r. o mediante PEC, all'altra parte entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Per la sola ipotesi in cui il contratto sia stato sottoscritto dopo la data del 30.9, la scadenza del primo anno si intenderà fissata al 31.12 dell'anno successivo, riprendendosi per gli anni successivi la cadenza annuale 1.1 – 31.12;
- q) L'Ospitato deve corrispondere al Consorzio, in via anticipata entro il 31 marzo di ogni anno, il compenso annuo convenuto nel Contratto di Ospitalità, fatto salvo il primo anno di attivazione del servizio, per il quale il compenso convenuto sarà corrisposto per la frazione di anno coperta dal contratto, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di attivazione;
- r) A partire dal secondo anno, il corrispettivo sarà adeguato automaticamente in base alla variazione, segnalata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella misura del 100%, relativo al mese di novembre dell'anno appena concluso rapportato con il mese di novembre dell'anno precedente;



- s) Il rimborso del costo dell'energia elettrica effettivamente consumata dall'Ospitato, di cui al precedente punto *i*, verrà effettuato, per il primo anno di contratto, a consuntivo, contestualmente al pagamento del corrispettivo per il secondo anno; dal secondo anno in due rate: la prima, pari al 60% del costo del consumo dell'energia elettrica rilevato l'anno precedente, contestualmente al pagamento del corrispettivo per l'anno in corso, e il saldo, calcolato in base al consumo effettivo, contestualmente al pagamento del corrispettivo per l'anno successivo; così che, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, entro il 31.3 l'Ospitato dovrà corrispondere, oltre al corrispettivo per l'anno in corso, il saldo relativo al rimborso per il consumo effettivo di energia elettrica sostenuto l'anno precedente e la prima rata relativa al rimborso di energia elettrica per l'anno in corso. Per l'ipotesi di disdetta del Contratto e in ogni altro caso di sua risoluzione, il saldo del rimborso sarà dovuto dall'Ospitato entro venti giorni dalla data di cessazione del Contratto di Ospitalità;
- t) Nell'ipotesi in cui l'Ospitato dovesse rendersi moroso nel pagamento del corrispettivo pattuito alla data convenuta, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione di sollecito, saranno applicati automaticamente gli interessi moratori per ogni giorno di ritardo nella misura pari al tasso Euribor aumentato di sei punti percentuali e, decorsi due mesi dalla predetta comunicazione senza che sia stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, il Contratto di Ospitalità si intenderà risolto di diritto;
- u) L'Ospitato riconosce al Consorzio, al termine del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la causa, il diritto di ritenzione delle apparecchiature (antenne, dispositivi, ecc.) sino a completo pagamento dei corrispettivi (eventuali interessi moratori compresi) e dei rimborsi di energia elettrica ancora dovuti;
- v) Al termine del rapporto contrattuale o, nell'ipotesi di sostituzione di apparecchiature (antenne, dispositivi, ecc.) in corso di rapporto, l'Ospitato è tenuto, previo congruo avviso, ad effettuare le operazioni di ritiro e/o di sostituzione delle apparecchiatura in contraddittorio con il Consorzio, mediante sottoscrizione di un apposito verbale delle



Consorzio Radio - Video Tecnici con sigla "CRT"

Via Galileo Galilei, 1 - 23900 Lecco - Tel. 0341.250200 - Telefax 0341.254490
presso Confartigianato Imprese Unione Artigiani Lecco

operazioni;

- w) E' fatto assoluto divieto all'Ospitato di cedere a terzi il Contratto di Ospitalità, senza il previo consenso del Consorzio;
- x) Il Contratto di Ospitalità si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi degli inadempimenti, da parte dell'Ospitato, delle obbligazioni previste nelle clausole *t* (*morosità anche parziale che si protrae oltre due mesi dalla scadenza*) – *v* (*sostituzione di apparecchiature in corso di rapporto senza preavviso*) – *w* (*divieto di cessione del contratto a terzi*);
- y) Per tutte le controversie tra Ospitato e/o Ospitati e Consorzio, aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del Contratto di Ospitalità, sarà competente esclusivamente il Foro di Lecco.

Lecco,

L'OPERATORE OSPITATO

CONSORZIO RADIO-VIDEO TECNICI "CRT"
Via Galileo Galilei, 1 - LECCO
Tel. 250.200 - Fax 250.170
C.F. 83006830133
Consorzio Radio-Video Tecnici
P.I. 02508170137

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c., vengono sottoscritte specificamente le seguenti clausole:

m)-Limitazione di responsabilità

p)-Tacita proroga del contratto

u)-Diritto di ritenzione

y)-Foro esclusivo

Lecco,

L'OPERATORE OSPITATO